

Oggetto: Provvedimento d'urgenza per l'adozione del Regolamento tecnico per l'assegnazione dei posti a sedere dei minori (2 – 12 anni) e dei disabili e persone a ridotta mobilità (PRM) vicino ai genitori e/o accompagnatori.

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il Decreto Legislativo 25 luglio 1997 n. 250 di "Istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)";
- Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 13 del 19 gennaio 2015 di approvazione del Nuovo Statuto dell'Ente nazionale dell'Aviazione Civile;
- Visto l'art.2 del Decreto Legislativo 25 luglio 1997 n. 250 che affida all'ENAC compiti di regolazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione e di coordinamento e controllo nel settore dell'aviazione civile;
- Visto l'art. 687 del Codice della Navigazione, secondo cui l'ENAC agisce come unica Autorità aeronautica nel settore dell'aviazione civile;
- Visto l'articolo 777 del codice della Navigazione relativo al rilascio da parte dell'ENAC del Certificato di operatore aereo (COA);
- Visto l'articolo 783 del Codice della Navigazione sulla qualità dei servizi del trasporto aereo offerto dai vettori;
- Visto il Regolamento (CE) n. 261/2004 relativo alla tutela dei passeggeri del trasporto aereo;
- Visto il Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69 recante disposizione sanzionatorie per la violazione del Regolamento 261/2004;
- Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;
- Visto il Regolamento (UE) n. 965/2012 (AMC1 CAT.OP.MPA.155 (c)) che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per



- quanto riguarda le operazioni di volo e il rilascio del Certificato di Operatore Aereo (COA);
- Visto l'AMC1 CAT.OP.MPA.155 (c) del citato Regolamento (UE) n. 965/2012 che, nel definire la procedura di assegnazione dei posti a bordo dell'aeromobile, prevede che *“se i passeggeri definiti Special Categories of Passengers (SCPs) viaggiano con un accompagnatore, l'accompagnatore deve essere seduto vicino al passeggero SCP”*;
- Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dal Gruppo di lavoro costituito dal Direttore Generale con nota n. 70782 del 23 giugno 2021, avente ad oggetto lo *“Studio sui costi accessori dei biglietti aerei, pratiche commerciali e loro effetti sulla sicurezza”*, dalla quale sono emerse anomalie nella procedura di assegnazione dei posti ai minori e ai disabili;
- Considerato che ai sensi del richiamato Regolamento (UE) n. 965/2012: *“se un bambino viaggia con un adulto accompagnatore nella stessa classe, il bambino deve essere seduto nella stessa fila di sedili dell'accompagnatore. Laddove ciò non fosse possibile, il bambino deve essere seduto a non più di una fila di sedili di distanza dall'accompagnatore”*;
- Considerato che l'Allegato 2 del Regolamento CE n. 1107/2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto, stabilisce che *“qualora una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta sia assistita da una persona di accompagnamento, il vettore aereo effettua ogni sforzo ragionevole per attribuire a tale persona un posto a sedere vicino alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta”*;
- Considerato che la normativa comunitaria garantisce l'assegnazione di posti a sedere contigui a specifiche tipologie di passeggeri e loro genitori e/o accompagnatori, ovvero ai minori di età compresa tra i 2 e 12 anni e alle persone disabili;
- Considerato che per ragioni di *safety* legate all'intera fase del volo e in particolare alla gestione delle eventuali emergenze, il personale della compagnia non può garantire la dovuta e necessaria assistenza a determinate categorie di passeggeri a bordo dell'aereo;



- Considerato che le stesse compagnie aeree richiedono ai passeggeri di garantire la presenza di un accompagnatore per le persone disabili e a ridotta mobilità;
- Considerato che alcune compagnie non accettano i minori non accompagnati;
- Considerato che i minori o le persone disabili o affette da altre patologie potrebbero non essere in grado di comprendere il briefing di sicurezza, allacciare e slacciare la cintura di sicurezza, estrarre e indossare il giubbotto salvagente, lasciare il proprio posto e raggiungere un'uscita di emergenza, indossare la maschera dell'ossigeno e utilizzare autonomamente la toilette;
- Considerato che, fermo restando quanto previsto dal Regolamento UE "AIR OPS" n. 965/2012 e dal D.L. 173/2018, l'inosservanza delle disposizioni normative stabilite, per motivi di sicurezza, a tutela dei minori e dei disabili è da ritenersi una grave violazione dei diritti dei passeggeri e, dunque, del Regolamento (CE) 261/2004 sulla tutela dei passeggeri del trasporto aereo.

Sentito il Presidente,

DISPONE D'URGENZA L'ADOZIONE DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

Art. 1

Tutela dei minori

Tutte le compagnie aeree operanti in Italia devono garantire, sin dalla fase di prenotazione/acquisto del biglietto aereo, ai bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni che viaggiano con i genitori o con almeno un adulto accompagnatore, nella stessa classe, l'assegnazione di posti vicini ai genitori o all'accompagnatore, senza alcun costo aggiuntivo.

Laddove ciò non fosse possibile, i bambini devono essere seduti nella medesima fila di sedili ovvero a non più di una fila di sedili di distanza dall'accompagnatore.

Art. 2

Tutela dei passeggeri a ridotta mobilità

Analoga garanzia di cui all'articolo n.1 deve essere assicurata alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta (PRM) che siano assistite da un accompagnatore.



Art. 3

Ripetizione delle somme versate a titolo di sovrapprezzo

1. Le somme versate alle compagnie aeree, a titolo di supplemento sul prezzo del biglietto per l'assegnazione di posti contigui, dai bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni e loro genitori o accompagnatore e dai disabili e loro accompagnatore, sono ripetibili da parte dei viaggiatori per i viaggi effettuati dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di cui al successivo art. 5
2. Sono, altresì, ripetibili le somme versate, a titolo di supplemento sul prezzo del biglietto aereo per l'assegnazione di posti contigui alle categorie di passeggeri di cui al comma 1, per viaggi già acquistati e non ancora effettuati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 4

Sanzioni

In caso di accertamento della violazione delle suddette disposizioni, l'Ente procederà alla irrogazione di provvedimenti sanzionatori nei confronti delle compagnie aeree, ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 7 del Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.69 sulla precedenza ed assistenza da riservare alle persone con mobilità ridotta ed ai bambini non accompagnati.

Art. 5

Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Provvedimento entreranno in vigore a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito Internet Istituzionale dell'ENAC; le compagnie aeree sono, pertanto, tenute ad adeguare i propri sistemi informatici e operativi dedicati alla vendita dei biglietti.

Art. 6

Ratifica del Consiglio di Amministrazione

Il presente Provvedimento sarà portato in ratifica alla prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione dell'ENAC.

Dott. Alessio Quaranta

(documento informatico firmato digitalmente)



ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)